

STATUTO

**COOLCLUB SOCIETA'
COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCE LE VIA CORTE DEI
MESAGNESI 30

Numero REA: LE - 245257

Codice fiscale: 03790750750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 42

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Art. 1		
Costituzione e denominazione		
È costituita un'impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in forma di Società Cooperativa di produzione e lavoro, sotto la denominazione:		
"COOLCLUB SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS".		
Art. 2		
Sede		
La società ha sede in Lecce.		
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.		
Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.		
Art. 3		
Durata		
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).		
Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		

Art. 4		
Scopo mutualistico		
Lo scopo dei soci della Cooperativa è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ottenendo, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.		
In particolare, la Cooperativa ha per scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione della cultura, attraverso le attività di cui all'Art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, esercitando in via stabile e principale:		
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;		
- le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo.		
La Società non ha quindi scopo di lucro, essendo retta dai principi della mutualità, salvo quanto previsto dagli Artt. 3, comma 3, e 16 del citato D.Lgs. n. 112/2017.		
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli Art. 2512 e seguenti del Codice Civile.		
La Cooperativa si propone quindi, con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un’impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l’esigenza, essendo retta da principi della mutualità ai		

	sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001
	n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
	I lavoratori della Cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico e
	normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del
	D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81; in ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori
	dipendenti della Cooperativa non può essere superiore al rapporto stabilito dall'Art.
	13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Del rispetto di tale parametro la Cooperativa
	darà conto nel proprio bilancio sociale.
	È altresì ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei
	volontari impiegati, dei quali la Cooperativa deve tenere un apposito registro, non
	può essere superiore a quello dei lavoratori. La Cooperativa deve assicurare i
	soggetti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie
	connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
	verso terzi.
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento
	Cooperativo unitario.
	La Cooperativa potrà aderire ad istituzioni o Enti allo scopo di beneficiare di tutte le
	agevolazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate, aderire eventualmente
	ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
	cooperativo, osservando le direttive e le iniziative in relazione allo sviluppo della
	cooperazione.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento

	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
	La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
	La Cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo: Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti consortili aventi scopi affini ed a società con identici scopi sociali.
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile.
	Art. 5
	Oggetto sociale
	Considerata l'attività mutualistica della Società e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come statutariamente determinati, la Cooperativa si propone di esercitare in via stabile e principale le seguenti attività in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
	- favorire e organizzare manifestazioni culturali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra attività legata alla musica, alla letteratura, all'arte, alla cinematografia all'interno di strutture pubbliche e private;
	- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni culturali, musicali, teatrali e cinematografiche più significative ovunque se ne offra la possibilità;
	- attivare iniziative culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;

	- istituire corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento artistico	
	culturale a tutti i livelli anche per gli studenti lavoratori;	
	- programmare e gestire attività formative finalizzate alla formazione di figure	
	professionali previste dall'oggetto sociale;	
	- avviare ricerche di storia locale, studi e analisi, anche con eventuali rilevamenti	
	statistici, sulle consuetudini artistiche, culturali di ieri e di oggi nell'ambito del	
	territorio nazionale e internazionale;	
	- creare un archivio multimediale di pubblica fruibilità, sull'evoluzione dei	
	movimenti culturali passati e futuri della nostra terra, tramite la raccolta di materiale	
	audiovisivo e fotografico;	
	- organizzare viaggi studio;	
	- valorizzare i talenti artistici attraverso attività di promozione degli stessi e	
	sostegno nelle attività di reperimento concerti ed esibizioni;	
	- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di materiale d'interesse culturale e	
	artistico a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;	
	- realizzare attività editoriali e pubblicare prodotti multimediali (libri, giornali,	
	guide turistiche, siti internet ecc.);	
	- consulenza in campo culturale, musicale, editoriale, cinematografico e indagini di	
	mercato;	
	- realizzare, produrre e distribuire opere relative all'Audio Visivo (Supporti	
	Fonomeccanici, Supporti Audio, filmati cinematografici, televisivi, documentari);	
	- offrire servizi di ufficio stampa a carattere culturale e non a enti, privati, istituzioni;	
	- attività tese alla creazione di un istituto di studi e ricerche in bioetica, scienza della	
	comunicazione, servizi socio-sanitari, arti grafiche, cartografia GIS (geographic	
	information system), new economy, telemarketing, commercio elettronico, scienze	

	turistiche e ambientali;
	- consulenza per comunicazione integrata e pubbliche relazioni istituzionali di
	organismi dell'amministrazione pubblica e privata di utilità sociale per favorire la
	corretta informazione ai cittadini e addetti dei comparti sanità, arte, turismo,
	ambiente, scuola, industria, commercio, artigianato, agricoltura;
	- studio e realizzazione di campagne di comunicazione sociale e non in tutte le sue
	forme multimediali, incluso portali siti internet, realizzazione e gestione data-base,
	software, edizioni, gestione carte dei servizi, convegni, newsletter, mailing,
	telemarketing, sondaggi di opinione, corsi di formazione;
	- sviluppo di una rete di scambi tra giovani creatori e operatori culturali favorendo
	la loro produzione;
	- realizzazione, produzione e distribuzione di filmati cinematografici e televisivi e
	documentari;
	- produzione di audiovisivi a scopi promozionali, quali spot, videoclip musicali e
	filmati;
	- l'organizzazione di conferenze e riunioni per finalità promozionali,
	propagandistiche e pubblicitarie;
	- la prestazione di servizi di organizzazione di set cinematografici;
	- avanzare proposte agli enti pubblici e collaborare con essi per il raggiungimento
	delle finalità della Cooperativa;
	- servizi di assistenza ai visitatori, fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori
	e attività di promozione turistica e culturale del territorio;
	- gestione di spazi per attività culturali e di spettacolo quali: biblioteche, musei,
	monumenti, attrattori culturali, live club, arene e centri culturali.
	Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, la

9 di 42

10 di 42

	Art. 6	
	Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, possono assumere la qualifica di soci, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, le persone fisiche e, nel rispetto dell'Art. 2522 del Codice Civile, gli enti con o senza personalità giuridica, in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della Cooperativa stessa. In particolare possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa. In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività svolta sono	

	identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 7	
	Categoria speciale di soci cooperatori	
	L'Organo amministrativo, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della Cooperativa, può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori sprovvisti dei requisiti richiesti per i soci cooperatori	
	ordinari, da inserire in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	L'erogazione dei ristorni in favore dei soci ammessi nella categoria speciale può	
	essere effettuata anche in misura inferiore rispetto a quanto previsto per i soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'Art. 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Atto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle comunque previste dal presente Atto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, i soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi dall'Organo amministrativo anche prima del termine come appresso fissato per il godimento di diritti pari ai soci ordinari.

Decorsi cinque anni dalla loro ammissione, i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere degli stessi diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari. A tal fine gli stessi devono presentare, sei mesi prima della scadenza del

predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Atto per i soci cooperatori ordinari. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Atto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

- se trattasi di enti con o senza personalità giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio verificare il possesso dei

	requisiti previsti dal presente Atto.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente
	Atto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo amministrativo deve
	darne comunicazione motivata entro 60 (sessanta) giorni, all'interessato, il quale
	può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta
	comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
	occasione della successiva convocazione.
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo,
	oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo
	amministrativo, nonchè la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo
	amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo
	stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 9
	Conferimenti e quote dei soci cooperatori
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura
	o crediti. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
	valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della

Società.	
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.	
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 2464 del Codice Civile.	
In ogni caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
Art. 10	
Vincoli sulle quote e loro alienazione	
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando le generalità del soggetto acquirente ed il prezzo pattuito per la cessione.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	

	divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il
	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	proporre opposizione al Tribunale. È fatto salvo il diritto di recesso del socio, da
	esercitarsi con preavviso di almeno novanta giorni.
	Art. 11
	Diritti ed obblighi dei soci
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal
	presente Atto. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai
	ristorni nei limiti di cui al presente statuto, il diritto di recesso, il diritto di controllo
	dell'attività dell'Organo amministrativo, in conformità a quanto stabilito dalla legge
	e dal presente Atto.
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente atto, i soci sono
	obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della
	domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea dei soci in sede di
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
	b) all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dei regolamenti interni e delle
	deliberazioni adottate dai soci e dagli altri organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni
	dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo amministrativo, da

	effettuarsi con lettera raccomandata.	
	Art. 12	
	Perdita della qualità di socio	
	e responsabilità dei soci cessati	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso;	
	- esclusione;	
	- decesso.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società i successori del socio defunto.	
	Art. 13	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso compete:	
	– ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;	
	– ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della Società determinato nell’atto costitutivo;	

	– ai soci che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione;
	– ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
	- ai soci che non abbiano ottenuto l'autorizzazione al trasferimento della propria partecipazione;
	– in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.
	Il recesso non può essere parziale.
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Atto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

	Art. 14	
	Esclusione del socio	
	Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, l'esclusione può aver luogo per il socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che ineriscano al rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	- che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio i suoi successori hanno diritto solo alla liquidazione della quota secondo le disposizioni contenute nel presente Atto, previa esibizione di	

	idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16	
	Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi o i successori del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Art. 2545quinquies, comma 3, del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'Art. 2545quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17	
	Strumenti finanziari	

	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'Art. 2480 del
	Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi
	di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'Art. 2483 del
	Codice Civile e dell'Art. 111- <i>octies</i> , disp. att. al Codice Civile.
	In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea,
	sono stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo
	valore nominale unitario;
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.
	2483 del Codice Civile,;
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
	interessi ovvero di partecipazione agli utili, nel rispetto dei limiti consentiti dall'Art.
	3 del citato D.Lgs. n. 112/2017;
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti
	all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e
	seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente
	Atto.
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del
	Collegio Sindacale è obbligatoria.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,

	ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI	
	Art. 18	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai conferimenti dei soci;	
	- dalla riserva legale;	
	- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o ai	
	successori a causa di morte dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sulle rispettive quote;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- dal Fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e per il	
	potenziamento aziendale;	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il proprio	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è suddiviso in	
	quote di partecipazione.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	La Società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme	
	previste dagli Artt. 2438 e seguenti, del Codice Civile.	
	In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata	

dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

Art. 20

Esercizi sociali

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli Artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa è altresì tenuta agli obblighi di cui all'Art. 9 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'utile netto sarà destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'Art. 3 comma 1 del citato D.Lgs. n. 112/2017; in particolare l'utile netto sarà destinato in via preliminare ed obbligatoriamente:

- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;	
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
all'Art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura minima e con le modalità	
previste dalla Legge.	
Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea purchè sempre nel	
rispetto dei limiti consentiti dall'Art. 3 del citato D.Lgs. n. 112/2017:	
a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977,	
n. 904;	
b) ai soci a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi	
vigenti in materia;	
c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei	
limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
fini fiscali;	
d) a riserva straordinaria;	
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice	
Civile quale Cooperativa a mutualità prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b)	
dell'Art. 2514 del Codice Civile.	
La Cooperativa può altresì destinare una quota degli utili netti annuali, in misura	
non superiore al limite previsto dalla legge, alle finalità di cui all'Art. 16 del citato	
D.Lgs. n. 112/2017.	
L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei	
commi precedenti, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e	
per gli effetti dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 - previo assolvimento	
delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
mutualistici ai fini fiscali.	

26 di 42

	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- la struttura dell'Organo amministrativo la nomina dei suoi membri;	
	- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei membri, ove l'istituzione di tale Organo sia imposta per legge o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Atto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- l'autorizzazione, su proposta motivata dell'Organo amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamento;	
	- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non accolte dall'Organo amministrativo;	
	- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e la sostituzione dell'Organo di liquidazione, la scelta dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;	
	- la decisione in ordine all'esclusione del socio.	
	Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.	
	Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci operatori diversi dalle persone fisiche, ove ammessi,	

	possono essere attribuiti più voti ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare
	della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da
	un apposito regolamento.
	Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il metodo collegiale o in
	alternativa mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso
	per iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal Atto. In ogni caso
	le decisioni dei soci devono essere adottate nel rispetto del metodo assembleare
	qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art. 2479 comma 2, numeri 4) e
	5), del Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nonchè in tutti
	gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo Atto.
	Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle
	decisioni dei soci.
	Art. 23
	Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio,
	nonchè ogni qual volta sia convocata dall'Organo amministrativo di propria
	iniziativa o su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti
	complessivamente esercitabili al suo interno, con l'indicazione degli argomenti da
	trattare.
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue
	deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Atto, obbligano tutti i soci,
	ancorché assenti o dissenzienti.
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso
	la sede sociale o anche in altro luogo purchè in Italia, con avviso affisso presso i

locali della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli aventi diritto ad intervenire non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con qualunque mezzo idoneo, compresi il fax e la posta elettronica inviati al recapito indicato per iscritto alla Società o la raccomandata a mano, purchè si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista anche una data ulteriore di seconda convocazione - che in ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare da altri soggetti purchè soci aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria previo conferimento di delega scritta da conservarsi agli atti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo ove nominato o dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee. Il rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare per delega più di un socio.

L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti i soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti;
- il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente Atto che prevedano

30 di 42

dietro loro richiesta - le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve
in particolare indicare, eventualmente anche per allegato, l'identità dei partecipanti e
il capitale rappresentato da ciascun socio intervenuto personalmente o per delega,
con l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti rispetto alla
decisione.

L'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto;

- in seconda convocazione, a maggioranza dei soci presenti;

il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente Atto che prevedano
quorum più elevati.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in
più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve
essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,
se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati,
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

32 di 42

	Il documento contenente la proposta di decisione con la prova del relativo ed i	
	documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno	
	conservati agli atti della Società.	
	TITOLO VII	
	Organo amministrativo	
	Art. 25	
	Composizione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero variabile da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito all'atto della	
	nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti solo tra i	
	soci cooperatori; il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno il	
	Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per un periodo	
	non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono	
	rieleggibili e cessano dalle loro funzioni, oltrechè per scadenza del periodo di durata	
	per il quale sono stati nominati, in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, ed in	
	particolare per rinuncia, decadenza o revoca dall'incarico, con esclusione in	
	quest'ultimo caso di ogni diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è fatta	
	senza giusta causa.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro	
	ufficio, purchè debitamente documentate, nonchè il compenso eventualmente	
	stabilito all'atto della loro nomina.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.	
	Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo	

svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia e di estrarne copia a proprie spese.

Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti sociali si applicano agli Amministratori le norme di legge in materia di Società per azioni.

Art. 26

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge o dal presente atto riservato alla competenza dei soci nonchè per le limitazioni eventualmente disposte all'atto della nomina.

Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 comma 4, del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:

- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari, assunzioni
di obbligazioni anche cambiarie e mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre
aziende o Società, costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento;
- di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituti di credito ed ogni altro Ufficio
Pubblico o Privato, effettuando tutte le operazioni tanto di ordinaria che di
straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie fideiussorie ed il
consenso a costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni
di ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei
Registri Immobiliari ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità;
- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti per azioni giudiziarie anche in
sede di Cassazione, comprese le azioni in revocazione, compromessi, transazioni,
anche nominando arbitri anche amichevoli compositori;
- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di
atti.

Art. 27

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante
deliberazione collegiale per le materie indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del
Codice Civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione purchè in Italia, dal Presidente - o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato - quando
previsto dalla legge o dal presente atto e quando ne sia fatta domanda da almeno un
terzo dei Consiglieri, con avviso affisso presso i locali della sede sociale o, in
alternativa, fatto pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai membri dell'Organo di

ORGANO DI CONTROLLO

	Art. 28	
	Composizione e poteri	
	Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma di Cooperativa, la Società	
	nomina un Organo di controllo, composto di soggetti aventi i requisiti previsti dal	
	presente Statuto e dalla legge. L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8	
	giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 2, 3,	
	4, 11 e 13, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'Art. 9, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di	
	controllo.	
	L'Organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad atti di ispezione e di	
	controllo; a tal può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari.	
	nei casi in cui sia obbligatorio per legge la revisione legale dei conti è esercitata da	
	un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29	
	Cause di scioglimento	

	La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate
	ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'Art. 2484 Codice Civile; nell'ipotesi di cui al terzo
	comma dell'Art. 2522 Codice Civile; nonchè per la perdita del capitale sociale.
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea nominerà uno o più
	liquidatori, scelti tra i soci cooperatori, determinandone i poteri.
	In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa
	sociale, il patrimonio residuo è devoluto in conformità a quanto disposto dall'Art. 12
	comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, salvo quanto specificamente previsto
	dalla legge in tema di Società Cooperative.
	TITOLO X
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 30
	Regolamenti
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
	dell’attività mutualistica l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei
	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
	Art. 31
	Principi di mutualità,
	indivisibilità delle riserve e devoluzione
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito
	della mutualità.
	Pertanto:
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo

	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 32
	Controversie
	Competente in via esclusiva in materia di controversie inerenti allo svolgimento dei rapporti sociali è l'Autorità giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della Società.
	Art. 33
	Requisiti di
	onorabilità, professionalità ed indipendenza
	Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, per coloro che assumono cariche sociali è necessario il ricorrere dei seguenti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
	ONORABILITÀ:

a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva;

d) non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

PROFESSIONALITÀ

non essere stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di Organi amministrativi e/o di controllo di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;

INDIPENDENZA

non essere portatori di interessi in conflitto con quelli della Società.

41 di 42

- segue allegato -